

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio 20 Aprile 1965

Suppl. N. 6 al N. 4

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 7 — *Indennità professionale e di alloggio per il personale civile dello Stato del ruolo tecnico professionale, in possesso di diploma di laurea.* Pag. 3
- DECREE-LAW 30 March 1965, No. 7 — *Post allowance and housing allowance for civil servants in the technical-professional grades holding a University degrees.* » 4
- DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 8 — *Norme relative al trattamento per i militari dell'Esercito Nazionale, e per gli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie Carcerarie ed agli Ilalo, estensibili anche ai volontari civili deceduti o feriti in operazioni belliche di difesa del Territorio dello Stato.* » 6
- DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 9 — *Istituzione dell'Ente Nazionale Incenso.* » 9

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 7.

Indennità professionale e di alloggio per il personale civile dello Stato del Ruolo tecnico-professionale, in possesso di diploma di laurea.

° IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTO l'art. 17 primo comma della Legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 1965, n. 1 contenente modificazioni alla precitata Legge 3 giugno 1962, n. 14;

RITENUTA la urgente necessità di istituire una indennità professionale e una indennità di alloggio per il personale civile dello Stato del ruolo tecnico-professionale, che esercita funzioni in relazione alla laurea conseguita;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza dalla entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto-legge, sono istituite per il personale civile dello Stato in possesso di laurea in medicina, veterinaria, chimica, farmacia, agraria e ingegneria, o di laurea per l'insegnamento nelle Scuole Medie Superiori ed Istitutori Superiori Statali una indennità professionale di Sh. So. 500/- (cinquecento) lordi mensili, e una indennità di alloggio di Sh. So. 300/- (trecento) mensili lordi.

Art. 2.

Le indennità di cui all'articolo precedente spettano al personale civile dello Stato, in possesso della laurea nello stesso articolo precedente specificata, appartenenti alla Categoria A, Ruolo tecnico-professionale, che eserciti effettivamente funzioni presso le amministrazioni statali in relazione alla laurea conseguita.

Le predette indennità non spettano a quel personale civile statale che pur essendo di categoria A e munito di laurea appartenga al ruolo amministrativo esercitandone le relative funzioni.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sui titoli e sui capitoli corrispondenti alle indennità di carica e di alloggio del Bilancio di previsione dello Stato per il corrente anno finanziario o per quelli successivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di rispettiva appartenenza del personale beneficiario.

Art. 4.

Il presente Decreto-legge sarà presentato alla Assemblea Nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione;

Il detto Decreto-legge sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECREE-LAW 30 March 1965, n. 7.

Post allowance and housing allowance for civil servants in the technical-professional grades holding a University degree.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 63 of the Constitution;

HAVING SEEN Article 17 (1) of Law n. 7 of 15 March 1962 on the Civil Services;

HAVING SEEN Law n. 14 of 3 June 1962 on the Organization of the Government;

HAVING SEEN Decree-law n. 1 of 7 February 1965 amending Law n. 14 of 3 June 1962;

CONSIDERING that there is an urgent necessity to grant a post allowance and a housing allowance to civil servants in the technical-professional grades holding posts corresponding to their academic qualifications;

ON THE PROPOSAL of the Prime Minister;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

— 5 —

DECREES

Article 1

As from the date of entry into force of this law, civil servants holding a University degree in Medicine, Veterinary Science, Chemistry, Pharmacy, Agronomy and Engineering, or a University degree qualifying them to teach in Secondary Schools or Secondary Institutes, shall receive a post allowance in the amount of Sh. So. 500,- (gross) per month and a housing allowance in the amount of Sh. So. 300,- (gross) per month.

Article 2

The allowances referred to in Article 1 above shall be due to civil servants holding one of the University degrees specified in the preceding article, who are included in the technical-professional grades of Division «A» and academic functions within the Civil Service actually correspond to their academic qualifications.

The abovementioned allowances shall not be due to civil servants who, although included in Division «A» and in possession of a University degree, have been assigned to administrative posts and fulfil the tasks inherent to such posts.

Article 3

The relevant expenditure shall be charged, for the current and the subsequent years, to the appropriate heads (Presidency of the Council of Ministers and Ministries in which the personnel entitled to the allowances is employed) and sub-heads (post allowance and housing allowance) of the Budget of the State.

Article 4

This Decree-law shall be presented to the National Assembly for conversion into law, under the terms of Article 63 of the Constitution.

This Decree-law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it as a law of the Republic.

Mogadiscio, 30 March 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 8.

Norme relative al trattamento per i militari dell'Esercito Nazionale, e per gli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie Carcerarie e agli Ilalo, estensibili anche ai volontari civili deceduti o feriti in operazioni belliche di difesa del territorio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA la necessità e la urgenza di emanare norme atte a disciplinare il trattamento di quiescenza per i combattimenti svoltisi a decorrere del 6 febbraio 1964 lungo il confine «de facto» Somalo-Etiopico;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro di concerto con i Ministri dell'Interno, della Difesa, delle Finanze e della Giustizia e Affari Religiosi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

In via temporanea e transitoria e fino a quando non sarà diversamente stabilito, sono approvate e rese esecutive le allegate Tabelle A e B e gli elenchi n. 1 e n. 2 delle lesioni, relative al trattamento di quiescenza ai militari dell'Esercito, delle Forze di Polizia, degli Ilalo, delle Guardie Carcerarie e del Corpo della Guardia di Finanza deceduti o feriti durante i combattimenti svoltisi a decorrere del 6 febbraio 1964 lungo il confine «de facto» Somalo-Etiopico.

Art. 2.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Decreto-legge, i benefici stabiliti nelle allegate Tabelle A e B sono estesi ai cittadini Somali che volontari combatteranno a fianco dei Reparti Regolari o che all'atto del combattimento verranno iscritti in apposito registro.

Art. 3.

Qualora non sia diversamente specificato negli allegati elenchi delle invalidità, si intende che non è consentito il cumulo di lesioni di diversa categoria ai fini della concessione delle previdenze considerate nella Tabella B.

Art. 4.

Il Governo è delegato ad emanare le norme regolamentari per l'esecuzione del presente Decreto-legge.

— 7 —
Art. 5.

1. — Il presente Decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato all'Assemblea Nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione.

2. — Il predetto Decreto-legge sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

3. — E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Interno

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro della Difesa

ADEN ISSAK AHMED

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI

Il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi

ABDURAHMAN HAGI MUMIN

Tabella (A)

**PREVIDENZE ECONOMICHE
A FAVORE DEI MILITARI DECEDUTI IN COMBATTIMENTO**

SENZA FIGLI MINORI	ELENCHI
--------------------	---------

Gratifica agli eredi pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno in servizio o frazione superiore a 6 mesi, più 30 mensilità dell'ultimo stipendio.

- 1) Gratifica agli eredi a due mensilità dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi.
- 2) Corresponsione della paga percepita dal defunto, a titolo di pensione a beneficio esclusivo dei figli fino al compimento della maggiore età.
- 3) Per maggiore età si intende il compimento del diciottesimo anno di età.

Tabella (B)

Invalidità permanente totale (ELENCO 1)	Invalidità permanente parziale categoria I (ELENCO 2)	Invalidità permanente parziale categoria II (ELENCO 3)	Ferite non invalidanti (1)
--	--	---	----------------------------

1) Gratifica pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi, più 30 mensilità dell'ultimo stipendio.

2) Cessazione dal servizio e corresponsione a titolo di pensione del 50% della paga percepita all'atto della lesione.

1) Gratifica pari a 10 mensilità dello stipendio percepito.

2) Trattenimento in servizio con incarichi dipendenti fino al raggiungimento dei limiti di età previsti.

1) Gratifica pari a 8 mensilità dello stipendio percepito.

2) Trattenimento in servizio con incarichi dipendenti fino al raggiungimento dei limiti di età previsti.

1) Gratifica pari a 5 mensilità dello stipendio percepito.

2) Per ferite non invalidanti si intendono tutte le ferite, in qualsiasi sede del corpo riportate che non rientrano nei limiti definiti dagli Elenchi I e 2, e che quindi non comportano invalidità di nessun grado.

1) La pensione di cui al n. 2 è vitalizia.

2) Per maggiore età si intende il compimento del quindicesimo anno di età.

DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 9.
Istituzione dell'Ente Nazionale Incenso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA la necessità urgente di istituire un Ente di diritto pubblico che, sostituendosi in parte dei compiti già spettanti al disciolto Ente Nazionale Ammassi e Motoaratura «E.N.A.M.», provveda, attraverso la raccolta, la lavorazione e la vendita, alla tutela della produzione ed alla valorizzazione dei tipi di produzione dell'incenso prodotto nelle Regioni della Migiurtinia e di Burao e ciò allo scopo di un migliore adeguamento alle esigenze dello sviluppo della economia nazionale;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Istituzione

1. — E' istituito l'Ente Nazionale Incenso (E.N.I.).
2. — L'E.N.I. è un Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

Art. 2.

L'E.N.I. ha sede in Bosaso, e può istituire filiali ed agenzie ed Uffici Commerciali, nel territorio della Repubblica ed all'estero.

Art. 3.

L'E.N.I. ha lo scopo di:

- a) promuovere ed organizzare lo sviluppo e la raccolta dello incenso nella Repubblica.
- b) tutelare la produzione attraverso l'incremento della vendita nell'interno, e la valorizzazione dei vari tipi di produzione somala per l'esportazione all'estero, previo selettamento, qualificazione e provvista di marchio depositato di prodotto somalo;
- c) provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato della produzione nazionale ed estera dell'incenso, mediante opportune rilevazioni statistiche per la prima.

Art. 4.

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) da beni mobili (ivi comprese partite di incenso) ed immobili, ricevuti dalla liquidazione dell'E.N.A.M.;
- b) da beni mobili ed immobili eventualmente assegnati dal Governo della Repubblica per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) da fondi di riserva da costituire con una parte degli utili di esercizio;
- d) da ulteriori conferimenti, ad incremento del fondo di dotazione, da parte dello Stato o di Enti Pubblici;
- e) da donazioni, legati, liberalità e da qualsiasi altro provento pubblico o privato.

Della consistenza patrimoniale saranno tenute apposite scritture immobiliari, mobiliari e finanziarie.

Art. 5.

Organizzazione dell'Ente

Sono organi dell'E.N.I.:

- 1) Presidente
- 2) Consiglio di Amministrazione
- 3) Direttore
- 4) Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto del Presidente, di tre Membri designati dal Ministro dell'Industria e Commercio, e di altri tre designati dal Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia, sentiti i Governatori Regionali competenti per i sopradetti sei Membri.

Il Direttore partecipa in qualità di Segretario, senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7.

*Nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione
e del Direttore*

Il Presidente ed il Direttore sono nominati con separati decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Ministro delle Finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Gli altri Membri sono nominati con decreto del Primo Ministro, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio sentito il Consiglio dei Ministri.

La durata delle predette cariche è di tre anni, salvo revoca anticipata o rinnovazione disposta nei modi e con le forme di cui al comma precedente.

Art. 8.

Attribuzione del Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'E.N.I., ed esercita le funzioni a lui demandate dal presente decreto-legge e dallo Statuto;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio di Amministrazione e vigila sulle esecuzioni delle sue deliberazioni;
- d) nei casi di urgente necessità di assenza o di impedimento, il Presidente nomina un suo sostituto.

Art. 9.

Attribuzione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'E.N.I.

Spetta in particolare, al Consiglio di Amministrazione deliberare;

- 1) sulle proposte di modificazione dell'ordinamento dell'E.N.I. nei limiti delle norme giuridiche vigenti;
- 2) sui criteri da adottare per l'impiego dei fondi delle singole gestioni;
- 3) sul bilancio annuale;

- 4) sui regolamenti dell'E.N.I., ivi compresi quello circa l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale;
- 5) sulla proposta dei prezzi da corrispondersi ai conferitori di incenso;
- 6) sul selezionamento, sulla qualificazione e sulla provvista di deposito marchio depositato di prodotto somalo relativamente ai vari tipi di produzione dell'incenso per l'esportazione all'estero, oltre all'incremento della vendita nell'interno;
- 7) sull'autorizzazione ad atti di straordinaria amministrazione ad atti di ordinaria amministrazione quando questi ultimi comportino oneri finanziari a 50.000 (cinquantamila) scellini somali;
- 8) su ogni questione di interesse generale, e su ogni altra materia che il Presidente ritenga di rilevante interesse.

Per quanto concerne la materia di cui al n. 5, il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare le proposte dei prezzi da corrispondersi ai conferitori di incenso deve tener conto anche dei risultati economici della gestione.

I prezzi sono fissati con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, di concerto col Ministro delle Finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Direttore o chi ne fa le veci.

Art. 10.

Attribuzione del Direttore

Il Direttore:

- a) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente firmando i relativi atti;
- b) è capo del personale, ne cura la disciplina, provvede alla sua assegnazione negli uffici e nelle sedi, salvo quando sia prevista dallo Statuto l'autorizzazione del Presidente;
- c) è a capo di tutti i servizi dell'Ente, provvedendo alla loro gestione ordinaria;

- d) è competente per gli atti di ordinaria amministrazione che importino impegni finanziari non superiori a Sh. So. 50.000 (cinquantamila);
- e) predisporre il bilancio e l'inventario dell'E.N.I. da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- f) ha la tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- g) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi.

Art. 11.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Primo Ministro su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Ministro delle Finanze.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica tre anni salvo revoca anticipata o rinnovazione disposta nei modi di cui al precedente comma.

Art. 12.

Attribuzione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo interno di controllo dell'Ente. Esercita le proprie funzioni con l'osservanza delle norme stabilite per i Sindaci dal Codice Civile, in quanto applicabili.

Il Collegio tra gli altri suoi poteri, ha quello di:

- a) esercitare il controllo sull'amministrazione dell'Ente per la osservanza delle leggi, dei decreti, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente;
- b) accertare in ogni momento la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 13.

Retribuzioni

1. — Le indennità, gli stipendi ed i compensi e le diarie di presenza spettanti al Presidente e al Direttore sono determinati con decreto del Primo Ministro su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Comitato di Vigilanza di cui all'art. 18.

2. — Ai membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti spettano una indennità annua, nonchè gettoni di presenza per ogni riunione cui partecipano.

La misura di tale indennità e dei gettoni di presenza è determinata con decreto del Ministero dell'Industria e Commercio di concerto con il Comitato di Vigilanza di cui all'art. 18, su proposta del Presidente dell'E.N.I.

Art. 14.

Esercizio finanziario e bilancio

1. — L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di istituzione dell'Ente e avrà termine il 31 dicembre 1965.

2. — Per ciascun esercizio vengono compilati il relativo conto dei profitti, delle spese e delle perdite, nonché l'inventario dell'attivo e del passivo dell'Ente.

3. — Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, il Direttore predispone il bilancio annuale, il conto profitti e perdite e l'inventario dell'Ente e li presenta al Consiglio di Amministrazione. Entro il mese successivo il Consiglio provvede alla redazione definitiva del Bilancio e dell'inventario e li trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad una relazione scritta.

4. — Il Collegio dei Revisori dei conti, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmette al Consiglio dei Ministri, per l'approvazione il bilancio, formulandovi osservazioni con relazione scritta.

5. — Prima dell'approvazione del bilancio; del conto profitti e perdite e dell'inventario il Consiglio dei Ministri è tenuto a sentire il parere del Magistrato ai Conti.

6. — Il bilancio ed il conto profitti e perdite, dopo l'approvazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale a spese dell'E.N.I.

7. — Mensilmente l'Ente trasmette al Comitato di Vigilanza di cui all'art. 18, la situazione generale dei conti.

Art. 15.

Utili di esercizio

Gli utili netti conseguiti secondo il bilancio approvato, sono destinati per un ammontare sino al trenta per cento alla graduale costituzione del fondo di riserva, il quaranta per cento alla costituzione di un fondo di riserva straordinaria e il trenta per cento sarà versato a favore della tesoreria dello Stato.

Art. 16.

Gestione Commissariale

1. — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio sentito il Consiglio dei Ministri può essere disposto l'affidamento temporaneo della gestione dell'Ente ad un Commissario Straordinario.

2. — Con la stessa procedura, in caso di comprovata necessità, può essere disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente provvedendosi alla nomina di un Commissario Liquidatore per l'esecuzione di tutti gli atti inerenti.

Il provvedimento medesimo detterà le norme per l'ulteriore destinazione, a scopo di interesse pubblico, delle attività risultanti al termine della liquidazione.

Art. 17.

Incompatibilità

Il Presidente, il Direttore, i funzionari e tutti gli altri impiegati non possono esercitare altra attività professionale, commerciale industriale e finanziaria in contrasto o in concorrenza con l'attività dell'E.N.I.

Art. 18.

Vigilanza

La vigilanza sull'E.N.I. è esercitata da un Comitato presieduto dal Primo Ministro e composto dei Ministri delle Finanze, dell'Industria e Commercio e dell'Agricoltura e Zootecnia.

Art. 19.

Statuto

Lo Statuto dell'E.N.I. e le sue eventuali successive modifiche sono approvati con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 20.

Il presente Decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge nei termini fissati dalla Costituzione.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e del Commercio
OSMAN MOHAMED ADDE